

EDILIZIA ED URBANISTICA: Piani urbanistici - Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio - Vincolo di “area boscata” - Graficizzato solo nel Piano approvato e non in quello adottato - Illegittimità per violazione del contraddittorio procedimentale - Sistema applicativo Web-Gis - Irrilevanza.

Tar Lazio - Roma, Sez. II quater, 8 agosto 2022, n. 11097

“[...] La chiara discrasia tra le ricognizioni di vincolo di cui al P.T.P.R. adottato e quelle di cui al P.T.P.R. approvato si è, dunque, tradotta, in una grave pretermissione delle garanzie partecipative endo-procedimentali della ricorrente, sancite dall’art. 23 comma 3 citata L.R. n. 24/98.

Quest’ultima, infatti, preso cognizione della cartografia [...] allegata al P.T.P.R. adottato dalla Regione (2007) non ha riscontrato, per fatti alla stessa non addebitabili, la sussistenza di quel vincolo boschivo successivamente dichiarato in sede di approvazione del Piano (2021). Tale circostanza le ha evidentemente impedito di attivare tempestivamente quel contraddittorio con il Comune [...] e con la Regione [...], contemplato dai commi 4 e 5 del sopra citato art. 23 che, ove azionato, avrebbe potuto meglio orientare l’agere pubblico, così da escludere ex ante la ricognizione del vincolo in parola da parte del Piano Paesaggistico e, quindi, scongiurare la necessità di azionare, ex post, la complessa procedura di correzione delle erronee perimetrazioni di cui all’art. 26 L.R. n. 24/98, analoga a quella di approvazione dello stesso Piano (sia pure a termini dimezzati).

L’intervenuta pretermissione delle garanzie partecipative di cui al comma 3 dell’art. 23 L.R. n. 24/98 inficia, pertanto, la legittimità della delibera n. 5/2021 di approvazione del Piano da parte del Consiglio.

Quanto sopra in conformità a quel costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui i procedimenti di pianificazione territoriale sono caratterizzati da un’istruttoria la quale si forma in contraddittorio con gli interessati, attraverso gli istituti delle osservazioni e delle opposizioni, che sono ritenuti una forma di civica collaborazione, utile soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, tra la delibera di adozione e quella di approvazione del Piano intercorra un arco temporale tutt’altro che non breve (14 anni).

In questi casi, infatti, più che in altri, il momento partecipativo delle osservazioni anche da parte dei privati è strumentale anche alla realizzazione del miglior interesse pubblico giacché questi ultimi, «oltre ad opporsi alle scelte effettuate dall’Amministrazione, ben possono far rilevare incongruenze, errori di fatto, mancanza di attualità dei presupposti fondativi delle scelte» [...]”.

FATTO

Con ricorso notificato in data 11.06.2020 e depositato in data 27.06.2020, originariamente incardinato presso la sezione staccata di Latina, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del 2 agosto 2019 n. 5, pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 13 febbraio 2020, nella parte in cui il Consiglio regionale della Regione Lazio, nell'approvare il P.T.P.R. e, più precisamente tavola B n. 35 del foglio 400 allo stesso allegata, ha qualificato il terreno di sua proprietà, sito all'interno del centro abitato del Comune di Latina, nel cd. Quartiere Isonzo, distinto al catasto dei terreni al foglio 173, particelle 39, 40, 45 (questa in comproprietà, di cui detiene la quota del 50 %) 113, 1160, 1161, 1162, 1163 e 1168 della superficie complessiva di circa 29.000 metri quadrati, quale "area boscata", così provvedendo, ex art. 143 comma 1 lett. c) D.lgs. n. 42/2004, alla ricognizione del vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lett. g) citato D.lgs.

Il ricorso risulta affidato a plurimi motivi di diritto appresso sintetizzati.

– “1) *Violazione e falsa applicazione del principio di partecipazione al procedimento di pianificazione di cui agli articoli 144, d. lgs. n. 42/2004 e 23 l.r. Lazio n. 24/1998. Violazione dei principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'art. 1, l. n. 241/1990 e 97 Cost. Violazione dell'art. 6, l. n. 241/1990 per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti*”;

– “2) *Violazione e falsa applicazione degli articoli: – 142 comma 1 lett. g), d. lgs. n. 42/2004; – 3, 4 e 5, d. lgs. n. 34/2018; – 39 del P.T.P.R.. Violazione e falsa applicazione degli articoli 135, 143 e 156 del d. lgs. n. 42/2004 e 21, 22, 23 e 36 quater, comma 1 quater l.r. Lazio n. 24/1998. Violazione degli articoli 3 e 6, l. n. 241/1990 per motivazione carente e incoerente conseguente anche al difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti*”;

La Regione Lazio, dopo aver preliminarmente eccepito la cognizione della *res controversa*, in capo alla sede centrale di questo Tribunale, ha contestato la fondatezza del gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive.

Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240/2020, ha annullato la Deliberazione di approvazione del P.T.P.R. n. 5 del 2 agosto 2019, in quanto adottata dal Consiglio regionale senza il previo coinvolgimento del MiBACT, oggi Ministero della Cultura, e, quindi, per conflitto di attribuzioni.

Alla sentenza annullatoria della Corte Costituzionale, è, dunque, seguita, previo accordo con il Ministero, la deliberazione del 21 aprile 2021 n. 5, pubblicata sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, con cui il Consiglio regionale, preso atto del contenuto di siffatto accordo, ha nuovamente approvato il P.T.P.R.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 2.10.2021, la società ricorrente ha, dunque, impugnato anche la deliberazione n. 5/2021 laddove, nell'approvare la tavola B n. 35, foglio 400 del rinnovato "*Piano Territoriale Paesistico Regionale*" (PTPR), ha reiterato la qualificazione del terreno di sua proprietà, quale "area boscata", così ribadendo, a carico dello stesso, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. c) D.lgs. n. 42/2004, il vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lett. g) citato D.lgs.

Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e diffusamente argomentati nei successivi scritti difensivi.

– *"1) Violazione e falsa applicazione del principio di partecipazione al procedimento di pianificazione di cui agli articoli 144, d. lgs. n. 42/2004 e 23 l.r. Lazio n. 24/1998. Violazione dei principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'art. 1, l. n. 241/1990 e 97 Cost. Violazione dell'art. 6, l. n. 241/1990 per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti";*

– *"2) Violazione e falsa applicazione degli articoli: – 142 comma 1 lett. g), d. lgs. n. 42/2004; – 3, 4 e 5, d. lgs. n. 34/2018; – 39 del P.T.P.R. Violazione e falsa applicazione degli articoli 135, 143 e 156 del d. lgs. n. 42/2004 e 21, 22, 23 e 36 quater, comma 1 quater l.r. Lazio n. 24/1998. Violazione degli articoli 3 e 6, l. n. 241/1990 per motivazione carente e incoerente conseguente anche al difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti".*

Il vincolo in contestazione, corrispondente a quello di cui all'art. 142 comma 1 lett. g) citato D.lgs., cd. "area boscata", sarebbe stato oggetto di un'illegittima ricognizione da parte del Consiglio della Regione Lazio, in quanto individuato soltanto in sede di approvazione del P.T.P.R., in spregio alle garanzie partecipative di cui all'art. 23 comma 3 L.R. n. 24/98.

Ciò nella misura in cui analogo vincolo non sarebbe stato contemplato dalla Giunta Regionale, in occasione della precedente adozione del Piano, disposta con le delibere n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007, e ciò malgrado la proposta di segno contrario, formulata dal Comune di Latina, evincibile dalla tavola D, allegata al Piano medesimo.

In particolare, l'amministrazione comunale di riferimento, in sede di approvazione delle proposte di modifica ai PTP vigenti, avrebbe descritto come "*area boscata*" tanto il terreno di proprietà della ricorrente quanto una più vasta area a sud dello stesso.

Tuttavia, la Giunta Regionale, nell'adottare il P.T.P.R. e, dunque, la Tavola B n. 35, foglio 400 allo stesso allegata (contenente la ricognizione dei territori regionali vincolati *ex lege*, ai sensi degli artt. 142, 134 comma 1 lett. b) e 143 comma 1 lett. c. D.lgs. n. 42/2004), a fronte delle proposte avanzate dall'amministrazione comunale, avrebbe riconosciuto la sussistenza del "bosco" (identificandolo

mediante l'utilizzo del colore verde) esclusivamente "a carico" delle aree confinanti, ma non anche avuto riguardo a quelle di proprietà della ricorrente, queste ultime coerentemente qualificate, nella cd. TAV. A del Piano ("*Sistemi ed ambiti del paesaggio*"), come "*paesaggio degli insediamenti urbani*".

La mancata corrispondenza tra le previsioni di vincolo del P.T.P.R. adottato dalla Giunta Regionale nel 2007 – rispetto alle quali la società istante non aveva motivo di dolersi – e quelle di cui al P.T.P.T. approvato dal Consiglio Regionale nel 2021 avrebbe, sostanzialmente, impedito a quest'ultima di partecipare all'iter di approvazione del Piano, anche al fine di meglio orientare l'agere pubblico, con conseguente illegittimità dello stesso.

In particolare, ove il vincolo fosse stato evidenziato in sede di adozione del Piano, la società avrebbe potuto rilevare l'insussistenza, nell'area di sua proprietà, di qualsivoglia "*foresta*" o "*bosco*", per come, del resto, comprovato tanto dalle risultanze del cd. S.I.T.R. (Sistema Informativo Territoriale Regionale), laddove l'area in parola è qualificata quale "*tessuto residenziale continuo e denso*", quanto dalla perizia di parte versata agli atti del giudizio, secondo cui nell'area *de qua* è presente una "*piantagione di arboricoltura da legno*", non assimilabile al "*bosco*".

– "*3) Violazione ed errata applicazione dell'art. 16, l.r. Lazio n. 38/1999 ed eccesso di potere per omessa acquisizione del parere del Comitato regionale per il territorio*".

La delibera consiliare n. 5/2021 sarebbe, altresì, illegittima in quanto non preceduta dal parere del Comitato regionale per il territorio il quale, in vista della rinnovata approvazione del Piano conseguente all'accordo con il Ministero della Cultura, avrebbe dovuto reiterare la propria funzione consultiva di cui all'art. 16 comma 1 lett. b) L.R. Lazio n. 38/99.

La società istante ha, altresì, chiesto, con riserva di quantificazione in corso di causa, il risarcimento dei pregiudizi economici asseritamente derivanti dall'imposizione del vincolo in contestazione il quale priverebbe l'area di sua proprietà di qualsivoglia potenzialità edificatoria, così esponendola al rischio di dover cedere l'attività di impresa dalla stessa ivi esercitata, a causa della situazione di paralisi dell'attività edilizia nel Comune di Latina.

L'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

La Regione Lazio ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso principale, atteso l'intervenuto annullamento, ad opera della Corte Costituzionale, del P.T.P.R. di cui alla delibera n. 3/2019. Quanto alla successiva impugnazione del P.T.P.R. di cui alla delibera consiliare n. 5/2021, la Regione ne ha contestato la fondatezza, sostenendo, al pari di quanto già evidenziato a confutazione del ricorso principale, che il P.T.P.R.

adottato dalla Giunta, con le delibere n. 556/2007 e 1025/2007, contenesse già la ricognizione del vincolo “*area boscata*” a carico dell’area di proprietà dell’istante, per come sarebbe evincibile dalla cartografia pubblicata sul sito web dell’ente, mediante l’utilizzo dell’applicativo cd. WebGis.

Più precisamente, stante la “*gerarchia degli strati informativi utilizzata*”, sarebbero state messe in evidenza, in un livello superiore, le aree urbanizzate rispetto a quelle boscate, obliterando queste ultime.

Tuttavia, tale incertezza sarebbe stata meno evidente mediante la consultazione dell’applicativo WebGis, ritenuto il principale strumento di consultazione del Piano e reso disponibile, sul sito istituzionale della Regione Lazio, contestualmente all’adozione dello stesso. Ove la società ricorrente avesse consultato il sistema informatico in parola si sarebbe agevolmente avveduta dell’intervenuta ricognizione del vincolo boschivo a carico dell’area di sua proprietà, per come proposto dal Comune di Latina (Tavola D, allegata al Piano).

Del resto, ove l’istante avesse voluto contestare la sussistenza del vincolo in parola avrebbe potuto attivare la procedura funzionale alla correzione degli errori nella perimetrazione del vincolo boschivo, disciplinata dall’art. 16 delle N.T.A., il quale, in proposito, rinvia all’iter di approvazione dello strumento territoriale paesistico, contemplato dalla L.R. n. 24/98, con termini ridotti alla metà e previa concertazione con il Ministero.

Con memoria difensiva depositata in data 23.10.2021, la società istante ha puntualmente controdedotto alle obiezioni della Regione.

In particolare, la ricorrente, dopo aver evidenziato il suo interesse a contestare *ab imis* la ricognizione del vincolo in contestazione – la cui “correzione” comporterebbe, comunque, l’avvio di un complesso iter procedimentale – ha contestato il valore probatorio della cartografia pubblicata, contestualmente alla delibera di adozione del Piano (2007), sul sito web dell’ente, non sussistendo alcuna presunzione legale di conoscenza del contenuto del piano connessa all’utilizzo dell’applicativo cd. WebGis il quale, infatti, non conterrebbe le tavole ufficiali di cui alla Tabella B del P.T.P.R.

Soltanto la cartografia di cui alla Tavola B del P.T.P.R. adottato – laddove, per ammissione della stessa Regione, l’area di interesse non risulta gravata da alcun vincolo boschivo – costituirebbe elemento probante la ricognizione dei vincoli, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 22 comma 2 bis L.R. n. 24/98.

La conferma della correttezza di siffatto assunto si evincerebbe dal fatto che nella cartografia di cui di cui alla Tavola B allegata al P.T.P.R. approvato dal Consiglio con la delibera n. 5/2021, oggetto

di gravame, l'area di proprietà della ricorrente risulta identificata come "area boschiva" (a differenza di quanto è avvenuto in sede di Tavola B allegata al P.T.P.R. adottato).

In occasione della pubblica udienza del 28 giugno 2022, in vista della quale le parti hanno presentato memorie conclusive e di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse giacché avente ad oggetto, complessivamente considerati, provvedimenti amministrativi superati dalla delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, con cui la Regione Lazio, preso atto dell'intervenuto annullamento, ad opera della Corte Costituzionale (sentenza n. 240/2020), della precedente delibera n. del 2 agosto 2019, ha rinnovato l'approvazione del "*Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)*", nel testo proposto di concerto con il Ministero della Cultura.

2. Resta, quindi, al Collegio lo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti con cui la società ricorrente ha impugnato, per quanto di interesse, la sopra citata delibera di Consiglio Regionale n. 5/2021 e, più precisamente, tavola B n. 35 del foglio 400 allo stesso allegata, laddove il terreno di sua proprietà, distinto al catasto dei terreni al foglio 173, particelle 39, 40, 45, 113, 1160, 1161, 1162, 1163 e 1168 della superficie complessiva di circa 29.000 metri quadrati, risulta descritto quale "*area boscata*", con conseguente ricognizione del vincolo cd. boschivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 142 comma 1 lett. g), 134 lett. b. e 143 comma 1 lett. c) D.lgs. n. 42/2004.

3. Il ricorso è fondato, quanto alla domanda di annullamento ivi proposta.

Coglie nel segno la preliminare ed assorbente censura secondo cui la Tavola B n. 35 del foglio 400 allegata al P.T.P.R. approvato dal Consiglio Regionale con la delibera n. 5/2021 è illegittima per violazione delle garanzie partecipative endo-procedimentali di cui all'art. 23 comma 3 L.R. n. 24/98.

L'apprezzamento della fondatezza di tale motivo di gravame passa dalla preliminare identificazione: di quale sia, in tema di vincoli fissati *ex lege* dall'art. 142 D.lgs. n. 42/2004, la funzione del P.T.P.R.; di come il Legislatore regionale abbia disciplinato il procedimento di formazione del Piano ed infine del relativo contenuto "essenziale", quanto all'efficacia probatoria dei vincoli ivi descritti, delimitati e rappresentati cartograficamente, con conseguente opponibilità degli stessi nei confronti dei proprietari dei terreni "incisi".

4. Viene, quindi, in rilievo innanzitutto il disposto di cui all'art. 142 comma 1 lett. g) D.lgs. n. 42/2004 secondo cui sono tutelati *ex lege* «*i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*».

Quanto alla concreta individuazione di siffatti territori, soccorre il disposto di cui all'art. 143 comma 1 lett c) D.lgs. n. 42/2004, secondo cui è in sede di elaborazione del Piano Territoriale Paesaggistico che l'autorità amministrativa competente, nella specie la Regione Lazio, opera una *“ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell' articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione»*.

Il Piano in parola, secondo quanto previsto nella Regione Lazio dalla Legge n. 24/1998, viene licenziato a valle di un iter complesso, disciplinato dall'art. 23, caratterizzato dai seguenti passaggi:

– adozione del Piano da parte della Giunta Regionale, previa consultazione con gli enti locali, i quali possono presentare motivate proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici;

– pubblicazione del piano adottato sul BUR; affissione, per tre mesi, presso l'albo pretorio dei comuni e delle provincie della Regione; pubblicazione sui principali quotidiani a diffusione regionale;

Tali forme di “pubblicità” sono funzionali a stimolare il cd. contraddittorio endo-procedimentale, anche al fine di meglio orientare l'agere pubblico e, quindi, realizzare i principi di cui all'art. 97 Cost., cosicché chiunque vi abbia interesse, per come espressamente previsto dal comma 3 del sopra citato art. 23, *«può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente»*.

Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente la quale predispone la relazione istruttoria del PTPR, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Il procedimento si chiude, quindi, con la deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano, pubblicata sul BUR ed è affissa presso l'albo pretorio dei comuni e delle provincie per tre mesi (art. 23 commi 4-5).

Quanto al contenuto del Piano, avuto riguardo alla ricognizione dei territori vincolati *ex lege* e, quindi, anche quelli laddove sono presenti aree boscate, viene in rilievo, per quanto qui di interesse, l'art. 22 comma 2 bis della L.R. n. 24/98 secondo cui: *«La cartografia dei vincoli paesistici, aggiornata come sopra descritto, è parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce elemento probante la ricognizione e individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della*

legge 431-1985 nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo dalla l. 1497-1939».

In applicazione alla disposizione normativa regionale da ultimo citata, le Norme Tecniche di Attuale al P.T.P.R., agli artt. 3 e 9, comma 3, prevedono che:

– *«I beni paesaggistici tutelati per legge sono individuati nelle Tavole B e descritti nei relativi repertori con riferimento alla legge regionale 24/1998 che ha precisato, nel Capo II, sia la definizione normativa sia i criteri di individuazione dei beni medesimi, con integrazioni e specificazioni contenute nelle presenti norme»* (art. 9 comma 3 N.T.A. al P.T.P.R.);

– *le «Tavole B da 1 a 42, redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e rappresentate alla scala 1:5.000 aggiornata 2014, natura prescrittiva e contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva».*

5. Dalla ricognizione delle disposizioni di natura normativa e regolamentare sopra indicate si evince, dunque, innanzitutto, come l'unica cartografia dei vincoli paesistici, avente efficacia probatoria e, quindi, dichiarativa/ricognitiva, delle aree vincolate *ex lege* presenti sul territorio regionale – ivi incluse le aree boscate – è quella contenuta nelle Tavole B, da 1 a 42, costituenti parte integrante del P.T.P.R.

Ne consegue, quanto alla fattispecie in esame, che il vincolo boschivo di cui all'art. 142 comma 1 lett g) D.lgs. n. 42/2004 può dirsi opponibile al proprietario dell'area "incisa", con conseguente conformazione delle relative facoltà dominicali, esclusivamente laddove lo stesso risulti effettivamente graficizzato nella Carta Tecnica Regionale di cui ad una delle Tavole B allegata al P.T.P.R.

5.1 Ciò posto, per come dedotto in ricorso e, sostanzialmente, non contestato dalla Regione Lazio, dall'esame delle cartografie di cui alle Tavole B del P.T.P.R. adottato dalla Giunta con le delibere del 2007, l'area di proprietà della società istante – a differenza di quelle confinanti sul lato sud – non è stata graficizzata con il colore verde, identificativo dell'esistenza *in loco* di un'area boscata". Considerata l'efficacia probatoria delle tavole B, espressamente sancita dal comma 2 bis dell'art. 22 L.R. n. 24/98 e l'insussistenza di una disposizione normativa, vigente al 2007, che onerasse l'interessato a consultare documenti ulteriori e diversi dalle cartografie dei vincoli paesistici di cui alle Tavole in parola, tra cui le cartografie di cui all'applicativo WebGis messo a disposizione sulla piattaforma on line regionale, la circostanza secondo cui siffatta mancata rappresentazione nella tavola B n. 35 del foglio 400, allegata al P.T.P.R. adottato, sarebbe conseguita ad una non meglio

precisata “*gerarchia degli strati informativi utilizzata*” – la quale avrebbe messo in evidenza, in un livello superiore, le aree urbanizzate rispetto a quelle boscate, così obliterando queste ultime – non è utile alla Regione Lazio, che l’ha erroneamente dedotta a suo favore.

Ritiene, infatti, il Collegio che siffatta circostanza comprovi semmai l’assunto della ricorrente ovvero l’inesistenza di una chiara ed inequivocabile ricognizione del vincolo in parola, da parte del P.T.P.R. adottato dalla Giunta Regionale nel 2007, a carico al terreno di proprietà di quest’ultima.

Soltanto in sede di approvazione del P.T.P.R. da parte del Consiglio Regionale, giusta delibera n. 5/2021, la tavola B n. 35 del foglio 400 ivi allegata, il terreno in parola è stato chiaramente campito con il colore verde, così evidenziando la sussistenza *in loco* di un’area boscata, con conseguente efficacia ricognitiva del relativo vincolo.

6. La chiara discrasia tra le ricognizioni di vincolo di cui al P.T.P.R. adottato e quelle di cui al P.T.P.R. approvato si è, dunque, tradotta, in una grave pretermissione delle garanzie partecipative endo-procedimentali della ricorrente, sancite dall’art. 23 comma 3 citata L.R. n. 24/98.

Quest’ultima, infatti, preso cognizione della cartografia di cui alla Tavola B n. 35 del foglio 400, allegata al P.T.P.R. adottato dalla Regione (2007) non ha riscontrato, per fatti alla stessa non addebitabili, la sussistenza di quel vincolo boschivo successivamente dichiarato in sede di approvazione del Piano (2021). Tale circostanza le ha evidentemente impedito di attivare tempestivamente quel contraddittorio con il Comune di Latina e con la Regione Lazio, contemplato dai commi 4 e 5 del sopra citato art. 23 che, ove azionato, avrebbe potuto meglio orientare l’*agere* pubblico, così da escludere *ex ante* la ricognizione del vincolo in parola da parte del Piano Paesaggistico e, quindi, scongiurare la necessità di azionare, *ex post*, la complessa procedura di correzione delle erronee perimetrazioni di cui all’art. 26 L.R. n. 24/98, analoga a quella di approvazione dello stesso Piano (sia pure a termini dimezzati).

L’intervenuta pretermissione delle garanzie partecipative di cui al comma 3 dell’art. 23 L.R. n. 24/98 inficia, pertanto, la legittimità della delibera n. 5/2021 di approvazione del Piano da parte del Consiglio.

7. Quanto sopra in conformità a quel costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui i procedimenti di pianificazione territoriale sono caratterizzati da un’istruttoria la quale si forma in contraddittorio con gli interessati, attraverso gli istituti delle osservazioni e delle opposizioni, che sono ritenuti una forma di civica collaborazione, utile soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, tra la delibera di adozione e quella di approvazione del Piano intercorra un arco temporale tutt’altro che non breve (14 anni).

In questi casi, infatti, più che in altri, il momento partecipativo delle osservazioni anche da parte dei privati è strumentale anche alla realizzazione del miglior interesse pubblico giacché questi ultimi, «oltre ad opporsi alle scelte effettuate dall'Amministrazione, ben possono far rilevare incongruenze, errori di fatto, mancanza di attualità dei presupposti fondativi delle scelte» (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 05/05/2021, n. 1127; Consiglio di Stato sez. IV, 15/01/2020, n. 379; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 17/06/2021, n. 582).

8. Tenuto conto della natura formale ed assorbente, giacché attinente al procedimento, del vizio sopra scrutinato e, quindi, della necessaria reiterazione, da parte del Consiglio Regionale, quale effetto conformativo della presente decisione, dell'iter di approvazione del Piano, previo contraddittorio con la società ricorrente, avuto riguardo alla sussistenza o meno di un'area boscata a carico del terreno di proprietà della stessa, il Collegio non può affrontare il merito della *res controversa*, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 34 comma 2 c.p.a.

9. In conclusione, il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

9.1 Il ricorso per motivi aggiunti è fondato, quanto alla domanda di annullamento che, come tale, deve essere accolta in adesione alla censura preliminare ed assorbente sopra scrutinata.

Ne consegue l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale 2 agosto 2019 n. 5, pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 13 febbraio 2020, nella parte in cui ha approvato la tavola B n. 35 del foglio 400 allegata al Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio, così identificando a carico del terreno di proprietà della ricorrente distinto al catasto terreni del Comune di Latina al foglio 173 particelle 39, 40, 45, 113, 1160, 1161, 1162, 1163 e 1168, il vincolo di "area boscata" di cui all'art. 142 comma 1 lett. g) D.lgs. n. 42/2004, con obbligo della p.a. di riattivare il procedimento di approvazione del P.T.P.R., previo contraddittorio con la ricorrente.

10. La domanda risarcitoria, che invero non sembra essere stata coltivata dalla ricorrente, è invece inammissibile per genericità dei fatti addotti a fondamento della stessa e per mancata quantificazione dei presunti pregiudizi patiti.

11. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della Regione Lazio, titolare dell'iter di formazione del Piano, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di Latina, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:

– dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale;

– accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul BURL n. 56 del 10/6/2021 supplemento n. 213, avente ad oggetto l’approvazione del “*Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)*” nella parte in cui ha approvato la tavola B n. 35 del foglio 400 allegata al Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio – parimenti annullata in parte qua – identificando a carico del terreno di proprietà della ricorrente distinto al catasto terreni del Comune di Latina al foglio 173 particelle 39, 40, 45, 113, 1160, 1161, 1162, 1163 e 1168, il vincolo di “area boscata” di cui all’art. 142 comma 1 lett. g) D.lgs. n. 42/2004, ai sensi, nei termini e con gli effetti conformativi di cui in motivazione;

Condanna la Regione Lazio al pagamento in favore della società ricorrente della complessiva somma di € 2.500,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge. Spese compensate nei confronti del Comune di Latina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO